

CONTRIBUTI SISTRI E COSTI DEI DISPOSITIVI**Parte 1
CONTRIBUTI SISTRI****Sezione 1****RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DI SOGGETTI(*)**

PRODUTTORI / DETENTORI		
ADDETTI per unità locale	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 10	euro 120	euro 60
Da 11 a 50	euro 180	euro 90
Da 51 a 250	euro 300	euro 150
Da 251 a 500	euro 500	euro 250
> 500	euro 800	euro 400

(*) nelle tabelle sono riportati gli importi riferiti sia ai soggetti obbligati ad aderire a SISTRI che ai soggetti che possono aderire su base volontaria.

N.B. Rientrano nella categoria di produttori di rifiuti pericolosi anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI CON MENO DI 10 ADDETTI		
ADDETTI per unità locale	Quantitativi annui	CONTRIBUTO PERICOLOSI / NON PERICOLOSI
Da 1 a 5	fino a 200 kg	euro 50
Da 1 a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 60
Da 6 a 10	fino a 400 kg	euro 60

IMPRENDITORI AGRICOLI		
ADDETTI per unità locale	Quantitativi annui	CONTRIBUTO PERICOLOSI / NON PERICOLOSI
Da 1 a 5	fino a 200 kg	euro 30
Da 1 a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 50
Da 6 a 10	fino a 400 kg	euro 50

COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)	
ABITANTI	CONTRIBUTO RIFIUTI PERICOLOSI
Inferiore a 5.000 abitanti	euro 60

* I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

COMUNI (Regione Campania)	
ABITANTI	CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
inferiore a 5.000 abitanti	euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	euro 90
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	euro 150
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	euro 250
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	euro 300
superiore o uguale a 500.000 abitanti	euro 400

TRASPORTATORI			
Quantità annua autorizzata	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	Art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006
inferiore a 3.000 tonn.	euro 120	euro 60	euro 0
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	euro 140	euro 70	
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	euro 180	euro 90	
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	euro 250	euro 125	
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	euro 350	euro 175	
superiore o uguale a 200.000 tonn.	euro 500	euro 250	

TRASPORTATORI			
	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	Art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006
Per ogni mezzo di trasporto	euro 150	euro 150	Fino a due veicoli: euro 100 per veicolo
			Oltre i due veicoli: euro 150 per veicolo

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA	
Popolazione complessivamente servita autorizzata	CONTRIBUTO RIFIUTI URBANI
inferiore a 5.000 abitanti	euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	euro 70
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	euro 90
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	euro 125
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	euro 175
superiore o uguale a 500.000 abitanti	euro 250

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA	
	CONTRIBUTO RIFIUTI URBANI
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	euro 150

DISCARICHE (D1, D5, D12)			
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO PERICOLOSI NON	CONTRIBUTO INERTI
< 1.000	euro 300	euro 150	euro 100
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250	euro 200
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400	euro 300
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600	euro 500
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900	euro 700
tra 100.000 e 250.000	euro 2.500	euro 1.200	euro 1.000
tra 250.000 e 1.000.000	euro 3.000	euro 1.500	euro 1.200
> 1.000.000	euro 4.000	euro 2.000	euro 1.500

DEMOLITORI E ROTTAMATORI	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 300
tra 1.000 e 5.000	euro 500
tra 5.000 e 20.000	euro 800
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800
oltre 100.000	euro 2.500

FRANTUMATORI	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
tra 100.000 e 250.000	euro 1.200
oltre 250.000	euro 1.500

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 300
tra 1.000 e 5.000	euro 500
tra 5.000 e 20.000	euro 800
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800
oltre 100.000	euro 2.500

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
oltre 100.000	euro 1.200

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9)*		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

*inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANEAEROBICA (R3)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
oltre 100.000	euro 1.200

Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.

CATEGORIE DI SOGGETTI A CONTRIBUTO ANNUO UNICO	
CONSORZI	euro 2.500
INTERMEDIARI	euro 100
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETÀ' DI SERVIZI	euro 100
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI	euro 100
CENTRO RACCOLTA / PIATTAFORMA	euro 500

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Sezione 2

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti;

per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti". Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni quante sono le attività di recupero o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori ed i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori ed a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatori marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceve un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, deve effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI.

Il pagamento può avvenire nei seguenti modi:

- presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla TESORERIA DI ROMA SUCCLE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO, 44 - 00147 ROMA.

Nella causale di versamento occorre indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

- presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate

IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCCLE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO 44 00147 - ROMA

CODICE FISCALE 97047140583

Nella causale di versamento occorre indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'Operatore;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori devono comunicare, accedendo all'applicazione GESTIONE AZIENDE, i seguenti estremi di pagamento:

il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario;

l'importo del versamento;

il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori devono comunicare l'avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'operatore è contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non può procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Parte 2

SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI

Gli operatori devono utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire gli stessi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

Dispositivo USB	euro 40
Black Box	euro 250

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli operatori sono tenuti a comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi e richiederne la sostituzione. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente deve anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il SISTRI provvede a predisporre i dispositivi sostitutivi ed a comunicare al richiedente la data ed il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, è possibile provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui procedere all'installazione dei dispositivi black box sostitutivi.

Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori devono comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvede a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Parte 3

DUPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI, DISPOSITIVI PER INTEROPERABILITA' E AGGIUNTIVI

Sezione 1

Duplicazione dei dispositivi

In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.

Sezione 2

Dispositivi per interoperabilità

Il dispositivo *USB per l'interoperabilità* può essere richiesto per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. Per ciascun dispositivo USB l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.

Sezione 3

Dispositivi aggiuntivi

I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi *USB aggiuntivi* rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. È, comunque, possibile prevedere, eccezionalmente, l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in euro 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.

Imprese ed enti (addetti per unità locale):

fino a 20 addetti: numero massimo dispositivi 2;
da 21 a 50 addetti: numero massimo dispositivi 4;
da 51 a 250 addetti: numero massimo dispositivi 6;
da 251 a 500 addetti: numero massimo dispositivi 8;
oltre 500 addetti: numero massimo dispositivi 10.

Enti e comuni Regione Campania:

inferiori a 20.000 abitanti: numero massimo dispositivi 2;
da 20.000 a 50.000 abitanti: numero massimo dispositivi 4;
da 50.000 a 100.000 abitanti: numero massimo dispositivi 6;
superiori a 100.000 abitanti: numero massimo dispositivi 10.

Attività di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006):

Classe iscrizione Albo:

inferiore a 20.000 abitanti: numero massimo dispositivi 2;
inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000: numero massimo dispositivi 4;
inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000: numero massimo dispositivi 6;
inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000: numero massimo dispositivi 10;
superiore o uguale a 500.000 abitanti: numero massimo dispositivi 10.

Attività di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006):

Classe iscrizione Albo quantità autorizzata:

inferiore a 6.000 tonn.: numero massimo dispositivi 2;
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.: numero massimo dispositivi 4;
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.: numero massimo dispositivi 6;
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.: numero massimo dispositivi 10;
oltre a 200.000 tonn.: numero massimo dispositivi 10.